



Federazione Italiana Sport Equestri

---

R.G. TRIB. FED. 5 /2018

(Proc. P.A. 90/17)

### IL TRIBUNALE FEDERALE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 febbraio 2018, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

**Avv. Lina Musumarra** – Presidente

**Avv. Anna Cusimano** - Componente

**Avv. Gianpiero Orsino** – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento a carico di **Pomponi Paolo** (Tessera FISE n. 0029091G)

### PREMESSO CHE

- Il sig. Paolo Pomponi, a seguito di notifica della conclusione delle indagini e di atto d'intenzione di procedere a deferimento, veniva deferito per violazione dell'art 1.1 nonché dell'art. 8, lettera d) e g), del Regolamento di Giustizia FISE.

- L'incolpazione di cui al deferimento trae origine dalla segnalazione del 24 novembre 2017 trasmessa alla Procura Federale ed a firma di Nicolò Patrone, con la quale lo stesso esponeva quanto accaduto a seguito di un rapporto relativo alla compravendita del 50% del cavallo Clover Lucky, passaporto 19526BXX, realizzata in data 1 febbraio 2012 e concordata per la somma di euro 29.000,00. Veniva redatta apposita scrittura privata e contestualmente corrisposta al Pomponi la somma di euro 15.000,00 a titolo di acconto, somma che lo stesso provvedeva a suo regolare incasso. Trascorso circa un mese dall'accordo, tuttavia, il contratto veniva risolto a causa di



Federazione Italiana Sport Equestri

problemi fisici riscontrati nel cavallo, con conseguente restituzione dello stesso. Il Pomponi, rientrato nella disponibilità del cavallo, riconoscendo il debito, si impegnava formalmente, in data 17 luglio 2012, a restituire la somma versata dal Patrone a mezzo di assegni con scadenza al: 30 agosto 2012, 30 settembre 2012 e 30 ottobre 2012. Tali pagamenti venivano disattesi, costringendo il Patrone a diffidare il Pomponi ad adempiere tramite propria missiva del 4 giugno 2012. Successivamente alla sottoscrizione di tale riconoscimento di debito, il Pomponi emetteva n. 3 cambiali con scadenza al: 15 aprile 2014, 15 maggio 2014 e 16 giugno 2014, a titolo di acconto sulla somma dovuta. Per tutte le cambiali, tuttavia, veniva elevato protesto e, per tale inadempimento, seguiva azione legale per il recupero delle somme a mezzo di atto di precetto notificato in data 12.06.2015 e venivano instaurate procedure esecutive mobiliari con, altresì, successivo atto d'intervento. Il Patrone sentito dal Procuratore Federale, avv. Anselmo Carlevaro, in data 11 dicembre 2017 confermava sostanzialmente quanto contenuto nell'esposto.

In data 12.01.2018 veniva emesso avviso di conclusione indagini con contestuale intenzione di procedere a deferimento. Il Pomponi inviava memoria difensiva, per tramite dell'avv. Veronica Cavatorta con la quale sostanzialmente rilevava: 1) la natura meramente patrimoniale della vicenda; 2) l'omessa notifica dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento, e la conoscenza della procedura esecutiva al solo atto d'intervento; 3) l'aver erroneamente proceduto, il creditore/esponente, dapprima per euro 7.500,00 sulla base dei titoli cambiari e poi anche sulla scorta della scrittura privata per l'ulteriore somma di euro 15.000,00 e, quindi, per una somma superiore a quanto corrisposto come anticipo per la compravendita del cavallo, circostanza che ha reso necessaria l'opposizione in giudizio da parte del Pomponi; 4) il mancato ricevimento della lettera di messa in mora, determinato dai cambi di residenza per via della separazione coniugale in



atto all'epoca dei fatti; 5) la non volontà del Pomponi di sottrarsi ai pagamenti palesata dall'accantonamento bancario della somma di euro 4.340,45 in favore del Patrone. Nel riservarsi azione ordinaria verso il Patrone per le presunte dichiarazioni rese, concludeva allegando documentazione a supporto delle difese. Il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 20 febbraio 2018, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale. Il deferito depositava memoria difensiva datata 6 febbraio 2018 a firma degli avv.ti Vincenzo Giardino e Fabrizio Cacace.

Lo scritto difensivo eccepiva e sollevava: 1) il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale e la violazione dell'art. 3 della legge del 17.10.2003 n. 280. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 21, 23, 25, 43 e 44 del Regolamento di Giustizia; 2) l'incompetenza del Tribunale Federale e la violazione dell'art. 68 dello Statuto FISE; 3) la prescrizione dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare e violazione art. 65 del Regolamento di Giustizia; 4) l'insussistenza delle contestate aggravanti e la falsa applicazione dell'art. 8, lettera d) e g) del Regolamento di Giustizia. Nel merito il Pomponi rilevava di aver già corrisposto la somma di euro 1.732,94 e che il cavallo Clover Lucky risultava intestato alla scuderia MP della quale il Pomponi è socio al 45%, e che l'importo sarebbe stato versato alla stessa società. Il Pomponi, pertanto, si sarebbe fatto carico della restituzione di tale somma causa problemi personali con la di lui moglie nonché amministratrice unica della MP, la quale avrebbe all'epoca dei fatti impedito l'accesso ai conti societari. Reiterava la circostanza, già sollevata nella precedente memoria davanti alla Procura Federale, di omessa notifica dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi nonché l'erronea azione posta in essere dapprima per la somma di euro 7.500,00 e poi di ulteriori 15.000,00 con conseguente atto d'intervento fondato sulla scrittura privata del 12 luglio 2012.



- Ripercorrendo le medesime conclusioni della prima memoria, sosteneva ancora l'omessa notifica della lettera di messa in mora, determinata dal cambio di residenza per via della separazione coniugale in atto all'epoca dei fatti nonché l'assenza di volontarietà del Pomponi di sottrarsi ai pagamenti, dimostrata dall'avvenuto accantonamento bancario della somma di euro 4.340,45 in favore del Patrone. Formulate le eccezioni di giurisdizione, competenza e di avvenuta prescrizione concludeva, in subordine, con richiesta di proscioglimento perché i fatti non costituirebbero illecito disciplinare e, comunque, non sarebbero imputabili al Pomponi.

- All'udienza del 20 febbraio 2018 davanti al Tribunale Federale come sopra composto, era presente il Procuratore Federale, avv. Anselmo Carlevaro, e il deferito Paolo Pomponi assistito dal proprio difensore avv. Fabrizio Cacace. La Procura Federale, a seguito di relazione introduttiva, nel sostenere quanto già oggetto del capo di incolpazione contenuto nell'atto di deferimento, premesso l'alto livello tecnico e sportivo del tesserato e la sua qualifica di istruttore Federale, rappresentava l'assenza di qualsivoglia ammissione di colpa con riguardo all'inadempimento posto in essere. Sul difetto di giurisdizione, invece, evidenziava come la compravendita di cavalli iscritti ai ruoli federali determinasse la competenza del Tribunale Federale, dovendo ritenere, inoltre, tale procedura avere diversi presupposti e finalità rispetto all'arbitrato. Sull'eccezione di avvenuta prescrizione la Procura rilevava la persistenza, alla data della stessa udienza, dell'inadempimento da parte del deferito e, dovendosi considerare le cambiali emesse proprio dal Pomponi, chiedeva dichiararsi la responsabilità dello stesso per le violazioni di cui al deferimento, con richiesta dell'applicazione della sanzione della sospensione per anni 1 e dell'ammenda per euro 5.000,00.

- La difesa si riportava alle memorie già depositate, specificando che il Pomponi si è sempre dichiarato responsabile per le somme dovute per la compravendita del cavallo, sottolineando,



Federazione Italiana Sport Equestri

tuttavia, l'assenza di prova circa la difformità eccepita sulle caratteristiche dell'equide, ragione poi posta a fondamento della restituzione e della relativa pretesa di ripetizione delle somme versate. Ribadiva, altresì, la necessità di proporre opposizione alle azioni esecutive poste in essere ritenendo le stesse erroneamente instaurate per somme superiori a quelle dovute. Sulla richiesta di condanna contestava la assoluta sproporzione dovendo ritenersi la morosità esclusivamente legata a problemi di natura economica del Pomponi, il quale comunque starebbe assolvendo a tale debito attraverso la procedura esecutiva instaurata e, nello specifico, con il pignoramento del quinto dello stipendio. Concludeva chiedendo il proscioglimento del deferito poiché tale inadempimento non rientrerebbe nelle morosità contenute nell'art. 1 del Regolamento di Giustizia.

- Il Tribunale si riservava per la decisione.

### MOTIVI

Occorre affrontare preliminarmente le eccezioni formulate dalla difesa del deferito in ordine alla carenza di giurisdizione del Tribunale Federale. L'eccezione appare infondata in quanto la vicenda oggetto del deferimento e le violazioni contestate al Pomponi non hanno certo una natura meramente economica ma, al più, trovano origine nel rapporto economico che si è instaurato tra il Pomponi ed il Patrone. Appare evidente, infatti, che le controversie sorte sulla compravendita del cavallo non possono assumere da sole valenza disciplinare se non in presenza di comportamenti precedenti, contestuali o successivi, strettamente collegati e connessi alla stessa ma dotati di un rilievo disciplinare se posti in violazione dei principi stabiliti e contenuti nel Regolamento di Giustizia. Il comportamento del Pomponi deve esser valutato nell'intera dinamica del fatto allo stesso contestato, tenendo conto anche dei modi e dei tempi nei quali si è realizzato. Il Patrone, infatti, avrebbe acconsentito a corrispondere in anticipo il pagamento della somma dovuta per



Federazione Italiana Sport Equestri

---

l'acquisto del cavallo Clover Lucky in data 1 febbraio 2012. In data 17 luglio 2012 il Pomponi rilascia dichiarazione di debito con promessa di pagamento in tre rate, scadenze tutte disattese. Nel febbraio 2014 emette poi cambiali, anch'esse rimaste impagate.

Il comportamento tenuto dal Pomponi che già dopo pochi giorni, pur avendole ricevute personalmente dal Patrone, non è più nelle condizioni di restituire le somme corrispostegli, unito alla dichiarazione di debito che lo vede inadempiente, nonché alle cambiali emesse dopo ben due anni, non lasciano dubbi sulla violazione dei basilari principi di lealtà e correttezza che devono sempre sussistere nei rapporti tra tesserati. Non si può pensare, infatti, che la compravendita di un cavallo iscritto ai ruoli federali, solo perché avente ad oggetto un'attività meramente economica, possa consentire una deroga al generale principio di lealtà e correttezza, a prescindere dalle motivazioni o all'aspetto psicologico del soggetto che disattende tali dettami, circostanza che potrà rilevare, eventualmente, solo nell'applicazione della misura sanzionatoria più adeguata. I fatti oggetto del deferimento sono certamente riferibili all'attività sportiva in seno alla FISE e, pertanto, questo Tribunale ritiene di avere piena giurisdizione e competenza sulla vicenda oggetto del presente procedimento.

Sull'eccezione di prescrizione deve concordarsi con quanto prospettato dalla Procura Federale, ritenendo il rapporto tra esponente e denunciato caratterizzato da un inadempimento ancora sussistente e per il quale è oggi pendente un'azione ordinaria per il riconoscimento delle somme versate, con opposizione sul *quantum* delle medesime, ma senza che sia stato contestato, nemmeno in sede di udienza disciplinare, il diritto posto a fondamento dell'azione del creditore/esponente. Deve aggiungersi, altresì, che pur volendo ipoteticamente indicare un momento antecedente di possibile inizio del decorso della prescrizione, tale termine andrebbe ricondotto, al più, all'ultimo



inadempimento corrispondente con l'ultima delle tre cambiali emesse con scadenza al 16 giugno 2014. Considerato altresì che, a tali fatti, così inquadrati, si debba applicare il Regolamento di Giustizia vigente all'epoca delle sole trattative intercorse tra le parti, definite con il rilascio delle cambiali alle scadenze prefissate, si perviene comunque alle medesime conclusioni sopra esposte poiché lo stesso Regolamento prevedeva, ex art. 33 comma 4 che: *“il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice...”*, ed ancora al comma 7 che: *“ in nessun caso i termini stabiliti nel primo e nel secondo comma possono essere prolungati oltre la metà”*, circostanza quest'ultima che consente di ritenere non decorso il termine prescrizionale anche in considerazione del suo c.d. *limite massimo* di sospensione per altro giudizio pendente. Fatto salvo, infatti, quanto già esposto sulla sussistenza anche alla data dell'udienza di un comportamento inadempiente e in violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e solo volendo ritenere ipoteticamente fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa, ricercando un momento precedente di decorso del termine, tuttavia, dall'analisi degli atti di causa, dovendosi comunque considerare avvenuta la consumazione del fatto disciplinarmente rilevante alla data del mancato pagamento dell'ultima cambiale emessa e con scadenza al 16 giugno 2014, considerando l'interruzione dei termini per via della procedura esecutiva avviata dal Patrone nonché il termine prescrizionale aumentato fino alla metà, come da combinato disposto dell'art. 3 comma 4 e 7 sopra già indicato, si perverrebbe comunque alla conclusione che la prescrizione dell'azione si realizzerebbe alla data del 16 dicembre 2018, con conseguente rigetto dell'eccezione difensiva. Deve invece considerarsi che dall'emissione delle cambiali, inoltre non a copertura dell'intero importo versato, non solo il debito oggi sussiste ancora, ma non vi è stata alcuna inerzia da parte del Patrone che invece ha con più azioni interrotto i termini prescrizionali mentre è il



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Pomponi che allo stato attuale si trova ancora in una condizione di violazione dei principi di lealtà e correttezza.

Sulla condotta del Pomponi si deve rilevare una violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, dovendosi a tal fine considerare tutti gli elementi di fatto che hanno portato alla segnalazione alla Procura Federale ed al successivo deferimento. Il Pomponi ha certamente concordato personalmente con il Patrone la compravendita del 50% del cavallo Clover Lucky inducendo lo stesso a versare, per tale fine, la somma di euro 15.000,00 a titolo di acconto sul dovuto. Il Patrone ha deciso in tempi estremamente brevi la restituzione, in considerazione della valutazione delle condizioni del cavallo, circostanza che avrebbe dovuto comportare una eguale celere ripetizione delle somme versate. Ciò non è accaduto per le ragioni che il Pomponi attribuisce alle mutate condizioni personali ed ai rapporti con la società della di lui moglie. Tale circostanza può essere valutata da questo Tribunale ma non può esimere il Pomponi dall'essere stato parte nella compravendita nell'aver ricevuto le somme e, soprattutto, nell'essersi impegnato personalmente, restando inadempiente, alla restituzione delle stesse prima con una scrittura privata e dopo due anni a mezzo di cambiali. Tutte le eccezioni formulate dalla difesa del Pomponi circa la correttezza delle azioni esecutive poste in essere dal Patrone, infatti, non sono oggetto di questo procedimento e, il Tribunale, pur prendendo atto dell'avvenuto pagamento di parte delle somme a seguito di atto di pignoramento, deve giudicare la condotta posta in essere dal Pomponi dal momento dell'accordo sino ad oggi, valutando la corrispondenza ai principi di lealtà e correttezza sottesi ai rapporti tra tesserati e, comunque, riferibili all'attività sportiva. Si ricorda, infatti, quanto contenuto all'art 1 del Regolamento di Giustizia: *“Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi*



Federazione Italiana Sport Equestri

*Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali. Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva elo federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati".*

Le medesime disposizioni erano contenute sostanzialmente nel precedente Regolamento vigente nel 2014 che così sanciva: “Costituiscono atti sanzionabili tutti i comportamenti, sia in ambito federale che associativo, che violino le norme di cui ai principi sanciti dallo Statuto federale, dal Regolamento di attuazione, dai Regolamenti di settore e da tutte le disposizioni federali, nonché le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali, o somme comunque dovute alla FISE, (e per qualsiasi somma a tutto ciò connessa), ed infine, anche se non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza e lealtà sportiva cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati”.

L'art. 1 del Regolamento di Giustizia rappresenta una norma che prevede, con riguardo alla morosità, alcuni casi specifici, che non possono, tuttavia, ritenersi esaustivi in riferimento alla *ratio* della norma. E' lo stesso articolo, infatti, a prevedere che possano ricomprendersi anche comportamenti *non specificatamente previsti*, ma che possano essere lesivi dei generali principi di lealtà e correttezza. La morosità, non specificatamente prevista, pertanto, assume rilievo ancor più



laddove la stessa sia il risultato di una serie di comportamenti che possano disattendere quelli diligentemente e correttamente attesi da tutti i tesserati. Nello specifico, l'aver percepito delle somme, non averle restituite come da accordi, l'obbligarsi in proprio per la restituzione e il dichiararsi inadempiente con pagamenti mai andati a buon fine, il tutto in rapporti comunque riferibili all'attività sportiva, e nel caso che ci occupa consistiti nella compravendita di un cavallo iscritto ai ruoli federali, costituisce certamente una violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva. Come già rilevato dal Collegio di Garanzia dello Sport, II<sup>a</sup> Sezione, con la decisione n. 8 del 2015, infatti, nel valutare un comportamento tenuto da un tesserato ai fini della sussistenza della violazione della normativa regolamentare sportiva, anche sul piano disciplinare: *“Non si tratta dunque di indagare il “fine” del tesserato, abbandonandosi ad un indebito processo alle intenzioni, ma di registrare, e censurare sul piano disciplinare, l’oggettiva incongruenza di comportamenti e dichiarazioni”*. È evidente, infatti, che il Pomponi ha agito con grande incongruenza, dapprima percependo le somme a titolo di acconto, poi obbligandosi con il Patrone alla restituzione delle stesse in proprio, e ancora successivamente rilasciando cambiali a garanzia del credito rimasto come noto insoluto. Tale comportamento, resta, pertanto, palesemente in contrasto con i basilari principi di trasparenza e correttezza nei rapporti tra tesserati e comunque riferibili all'attività sportiva.

La decisione sopra richiamata indica altresì quali siano le modalità e gli strumenti per valutare la violazione dei principi di lealtà e correttezza stabilendo che: *“...(lealtà, probità, rettitudine) costituiscono clausole generali, criteri di valutazione enunciati in astratto, che come tali lasciano all’interprete un certo margine di discrezionalità. Sono, in altri termini, canoni valutativi del contegno dei tesserati che non sono suscettibili di essere individuati e specificati una volta per tutte, ma devono essere di volta in volta rielaborati in base alle complessive circostanze del caso concreto, così fissando e specificando il*



Federazione Italiana Sport Equestri

*precetto, formulato nella norma in modo volutamente ampio e indicativo*". Da ciò discende la valutazione del Tribunale Federale che ritiene censurabile sul piano disciplinare il comportamento tenuto dal Pomponi, il quale ha indotto un altro soggetto, con i propri comportamenti, inequivocabilmente ed in più occasioni, tesi a garantire l'adempimento, a confidare nella restituzione delle somme dallo stesso versate per un lungo periodo di tempo, periodo che, unito alle modalità di azione, contrasta con ogni ragione ed eccezione difensiva portata all'attenzione di questo Tribunale. Non si ritiene raggiunta la prova, invece, circa il comportamento che vedrebbe il Pomponi cambiare la propria residenza dolosamente al solo fine di sottrarsi alle notifiche. Deve considerarsi, tuttavia, che il Pomponi, sebbene a seguito di procedura esecutiva intentata dal Patrone, ha già corrisposto parte delle somme richieste, circostanza che non incide sulla violazione dei principi sopra indicati e sulle contestate aggravanti nell'aver causato un danno di rilevante entità, ma indubbiamente svolge un ruolo nella determinazione della pena base. Non si può sostenere, infatti, che il Pomponi abbia spontaneamente agito per eliminare o diminuire le conseguenze dannose del proprio comportamento, attività che avrebbe solo in tal caso prodotto un giudizio di equivalenza con la contestata aggravante. In tale ottica resta fondata la contestazione della circostanza di cui all'art. 8 lettera d). Sulla contestata aggravante di cui all'art. 8 lettera g), invece, considerata la dichiarazione di debito fatta dal Pomponi, nonché le cambiali consegnate al Patrone, si ritiene non essere stato raggiunto il convincimento circa il necessario requisito doloso dell'artificio o del raggio per assicurarsi un vantaggio, divenendo egli stesso, come poi accaduto, dichiarato debitore del Patrone avverso il quale poter agevolmente agire. Per tali ragioni si ritiene la richiesta sanzionatoria della Procura Federale nell'insieme eccessiva in relazione ai fatti contestati e così come ad oggi rappresentati, ritenendo doversi applicare la sanzione della sospensione, ex art. 6 lettera d) ed e),



Federazione Italiana Sport Equestri

---

per mesi sei e l'ammenda, *ex art.* 6 lettera c) per euro 2.000,00.

Sulla contestata recidiva si osserva poi che la difesa ha argomentato circa la pendenza, alla data del deferimento, di un procedimento d'impugnazione davanti al Collegio di Garanzia, motivazione che, anche *ex art.* 14 comma 4 del Regolamento di Giustizia vigente, impedisce l'applicazione dell'istituto e del relativo inasprimento di pena.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 8, lettera d) del Regolamento di Giustizia FISE, in parziale accoglimento del deferimento della Procura Federale

#### **APPLICA**

al Sig. Pomponi Paolo

- la sanzione della sospensione di mesi sei da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché dall'attività agonistica.
- la sanzione del pagamento dell'ammenda pari ad € 2.000,00.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia.

Roma, 6 aprile 2018

**Presidente: f.to Avv. Lina Musumarra**

**Componente: f.to Avv. Anna Cusimano**

**Componente Relatore: f.to Avv. Gianpiero Orsino**